



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
**CORPO DELLA GENDARMERIA**

**PROTOCOLLO OPERATIVO SUL “TRASPORTO DI CANNABIS” IN TERRITORIO SAMMARINESE**

Vista la Legge 23 giugno 2021 n.113: Disciplina della coltivazione, trasformazione, commercio e utilizzo di prodotti a base di cannabis destinati esclusivamente ad uso medicinale o terapeutico ed in particolare, visti;

Considerato l'Art. 3 (Autorizzazioni) comma 5: *Gli enti o le imprese istanti devono altresì presentare un “piano di sicurezza”, che risponda alle caratteristiche richieste dal decreto delegato di cui al comma 3 recante l’indicazione dei sistemi e impianti di sicurezza la congruità delle risorse e mezzi dei servizi di sicurezza privati incaricati dall’ente o dall’impresa, che deve essere autorizzato dal Comando della Gendarmeria al fine di garantire gli impianti di coltivazione, trasformazione e stoccaggio da sottrazioni abusive e da altre tipologie di violazioni;*

Considerato l'Art. 6 (Vigilanza) comma 5: *Gli enti o le imprese autorizzati sono tenuti ad informare preventivamente tramite comunicazione, anche telematica, l’ASCC e la Centrale Operativa dei Corpi di Polizia di ogni movimento dei materiali a base di cannabis in entrata o in uscita dallo stabilimento con congruo preavviso onde consentire un loro sopralluogo quando lo ritengano opportuno;*

Considerato l'Art. 15 (Transito) comma 3: *Il provvedimento di autorizzazione dell’ASCC è trasmesso tempestivamente alla centrale operativa dei Corpi di Polizia.*

Premessa così come citato dal comma 5 dell’art 3 di cui sopra, la Gendarmeria è l’organo deputato alla vigilanza dell’impianto di sicurezza installato nella sede ove avverrà la coltivazione e/o trasformazione; è necessario pertanto regolamentare altrettanto minuziosamente il trasporto di cannabis in entrata/uscita e attraverso il territorio della Repubblica sammarinese.

Per quanto sopra esposto, nell’ALLEGATO 1 sono indicati i punti che l’ente o impresa autorizzata alla coltivazione, trasformazione o commercializzazione di cannabis o medicinali derivati dovrà rispettare al fine di poter trasportare *cannabis* in territorio sammarinese:



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
**CORPO DELLA GENDARMERIA**

ALLEGATO 1

- A. informare preventivamente (*almeno 12 ore prima*), tramite comunicazione telematica, l'ASCC, la Centrale Operativa dei Corpi di Polizia e in copia conoscenza anche il Reparto Comando della Gendarmeria, di ogni movimento dei materiali a base di cannabis, in territorio sammarinese;
- Indicando nella comunicazione:
    1. il tipo di mezzo utilizzato per il trasporto;
    2. la targa di tale mezzo;
    3. i dati anagrafici dell'autista o degli autisti/collaboratori presenti sul mezzo;
    4. Il tragitto, sammarinese, che verrà percorso;
    5. Stima degli orari di arrivo/partenza;
- B. predisporre una scorta composta da guardia giurata che vigili sul trasporto della merce in territorio, sino al punto di stoccaggio o sino al/dal confine dal territorio in caso di esportazione/importazione;
- C. vigilare, tramite guardia giurata, sulle fasi di scarico/carico merce;
- D. informare (tramite apparati telefonici) la Centrale Operativa Interforze circa la partenza e l'arrivo della merce a destinazione o eventualmente di imprevisti o problematiche, riguardanti direttamente il trasporto di *cannabis*;
- E. adeguarsi alle normative estere in caso di esportazione/importazione di merce a base di *cannabis*.